

Pubblicato il 02/02/2026

N. 01900/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08688/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8688 del 2025,
proposto da

Montecelio Renewables S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avvocati Rosaria Arancio, Marcella Pirrello, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Città di Guidonia Montecelio, non costituito in giudizio;

Comune di Guidonia Montecelio, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avvocati Arturo Cancrini, Umberto Morelli, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Vive.Mt S.r.l., Antonio Corradetti, Francesco Bernardini, Giovanni Persichini, Davide Falcioni, Patrizia Raffaeli, Maria Fausta Cerqua, Emanuele Ottaviani, Tiziana Ieraci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Venettoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per l'annullamento, previa sospensione cautelare:

del provvedimento avente ad oggetto l'annullamento d'ufficio in via di autotutela della PAS, trasmesso alla Società con prot. 0055502 del 20 maggio 2025;

del provvedimento di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio, trasmesso alla Società con prot. n. 0045970 del 24 aprile 2025;

nonché per il risarcimento in forma specifica o, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Guidonia Montecelio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come

specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che con atto depositato in data 17 dicembre 2025, firmato sia dai difensori che dalla parte personalmente, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in esame;

Considerato che la rinuncia è stata notificata alle controparti e risulta essere, quindi, ritualmente proposta;

Considerato che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede inoltre la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. L'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con

dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429), nonché all'assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente mediante opposizione;

Ravvisato che, a fronte della notifica della rinuncia, le controparti non hanno manifestato opposizione alla stessa, e il Comune di Montecelio si è limitato a depositare, in data 23 gennaio 2026, istanza di passaggio in decisione senza discussione, senza fare alcun cenno alla depositata rinuncia;

Ritenuto, conseguentemente, di dover prendere atto della rinuncia al ricorso e di dover, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che le stesse possono essere equamente compensate tra le parti in deroga alla regola tendenziale stabilita dall'art. 84, comma 2, c.p.a., tenuto conto della natura della controversia e della complessità delle relative questioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma – Sezione Terza

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:

- Dichiara l'estinzione del ricorso per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a.
- Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente, Estensore

Eleonora Monica, Consigliere

Marco Savi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO